

**I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**Via E. Ruggiero, 134
81100 CASERTA**

**Capitolato di polizza di Assicurazione
GLOBALE FABBRICATI**

LOTTO N. 1

UNICOVER S.p.A.

**Sede Legale: Piazza Francese n. 3 – 80133 Napoli
Sede di Caserta: Via E. Rossi n. 41 – 81100 Caserta
Tel. +39 0823 328673 – Fax +39 0823 357935
e-mail : caserta@unicover.it**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 codice civile, verrà versata entro 45 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in caso diverso la garanzia sarà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento. I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al Broker. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata del contratto deve intendersi di anni 3 (TRE) al cui scadere i contratti si intendono risolti di diritto senza bisogno di disdetta.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alla Società o al broker incaricato entro 15 (quindici) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Facoltà bilaterale per recesso in caso di sinistro

Il recesso per sinistro è esercitabile da entrambe le parti con un preavviso di almeno 90 giorni e, comunque, con efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione Assicurata, saranno dovuti all'Assicuratore i premi relativi alle attività già eseguite, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, ferma la decorrenza del recesso al termine dell'annualità assicurativa in corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di S. Maria Capua Vetere

Art. 11- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Interpretazione favorevole

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Informativa sui sinistri

Con periodicità semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito al periodo di assicurazione trascorso, sia in via aggregata che disaggregata ed in particolare:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati;
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
- sinistri rigettati e loro motivazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o telex o fax indirizzati alla Società o al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

CAPITOLATO SPECIALE GLOBALE FABBRICATI

ART. 1)

Premesso che il Contraente/Assicurato svolge attività diretta alla realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i Comuni della Provincia di Caserta, costituiscono oggetto del presente capitolato tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare dell'Ente, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato d'uso, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, nonché la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore e gestore dello stesso.

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature ed moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

CAPITALI E MASSIMALI ASSICURATI

- SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI E/O CATASTROFALI

CAPITALE ASSICURATO: € 500.000.000,00

RICORSO TERZI: € 1.000.000,00

- SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE

MASSIMALI

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona lesa e deceduta ed € 5.000.000,00 per danni a cose ed animali

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) SEZIONE INCENDIO ED EVENTI SPECIALI E/O CATASTROFALI

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni e cose assicurati causati da:

1) AZIONE DI FULMINE

La Società, senza derogare alle condizioni generali di assicurazione, specialmente per quanto riguarda i fenomeni elettrici, risponderà dei danni che l'azione del fulmine può causare alle cose assicurate nei limiti dei capitali assicurati.

2) ESPLOSIONE

La Società risponderà dei danni che l'esplosione e/o lo scoppio del gas ad uso di illuminazione o di riscaldamento o condizionamento o di forza motrice può cagionare alle cose assicurate.

3) SCOPPIO

La Società risponderà dei danni causati da scoppio ai beni assicurati. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiali, la garanzia è operante limitatamente ai beni non facenti parte della macchina od impianto in cui si è verificato lo scoppio. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio.

4) CADUTA CORPI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti nonché di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

5) RICORSO VICINI E/O LOCATARI

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla polizza che colpisca le cose assicurate, risponderà, secondo le condizioni generali di assicurazione e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei vicini, nonché a cose mobili di proprietà di eventuali locatari del Comune.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato avviserà immediatamente la Società delle azioni civili o penali promosse contro di lui, fornendo idonea documentazione.

L'Assicurato si asterrà da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

6) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza con il limite di euro 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'art. "Assicurazione parziale" e pertanto non si applica in disposto di cui all'art. 1907 del codice civile.

7) ACQUA CONDOTTA

La Società risponderà dei danni da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nei fabbricati descritti in polizza con esclusione dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua piovana.

Devono comunque intendersi comprese le infiltrazioni di acqua piovana dovute ad intasamento e/o rottura di tubazioni o condutture, da gelo, da rigurgiti fognari.

Il massimo risarcimento è pari ad euro 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo con una franchigia, per sinistro, di euro 1.000,00

8) ACQUA PIOVANA

Sono compresi in garanzia anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana con esclusione dei:

- danni a cose poste all'aperto e/o sotto tettoie aperte ai lati;
- danni ai fabbricati e loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti;
- danni causati da cedimenti e/o franamenti del terreno;

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo per sinistro e anno assicurativo viene limitato ad euro 150.000,00 e con una franchigia, per sinistro, di euro 5.000,00

9) RICERCA GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento posti al servizio dei fabbricati assicurati con la presente polizza, indennizzabile in base alla stessa, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per anno assicurativo e con una franchigia per sinistro di euro 1.000,00.

10) OCCLUSIONE IMPIANTI E RIGURGITO DI FOGNE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da occlusione di impianti igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché ad indennizzare quelli causati da rigurgito di fogne, sole se conseguenti ad occlusione di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.

Il massimo risarcimento è pari ad € 10.000,00 per sinistro con il limite di euro 20.000,00 per anno assicurativo;

11) FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con un massimo risarcimento annuo di € 200.000,00 e con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro.

12) SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo;
- a capannoni presso statici ed al loro contenuto
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

13) ONDA SONICA

La Società risponderà dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da onde soniche provocate da aerei che viaggino a velocità soniche e/o supersoniche.

14) URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato né a persone al suo servizio.

15) PERDITA PIGIONI

La Società risarcisce la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali a causa di sinistri risarcibili fino a concorrenza per le singole unità immobiliari della pigione annua col massimo di un decimo della somma che, rispetto al valore a nuovo del fabbricato, compete alle unità immobiliari stesse.

16) CADUTA DEGLI ASCENSORI

La Società risarcisce i danni causati dalla caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti;

17) FURTO DI FISSI ED INFISSI

La Società risponde del furto di fissi ed infissi, stabilmente installati nei fabbricati assicurati, compresi i guasti cagionati dai ladri agli stessi in conseguenza di furto, tentato o consumato. In caso di sinistro, i danni saranno indennizzabili sino alla concorrenza di € 100.000,00 con una franchigia persinistro di euro 1.000,00.

18) PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni derivanti da incendio i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato, dal contraente o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, purché giustificabili dalla situazione contingente.

19) FUMO

La Società risponderà dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

20) ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

21) TROMBE ED URAGANI

La Società risponderà dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da uragani, bufere e tempeste, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di beni (assicurati e non), compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio; dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di beni (assicurati e non).

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- dei danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, grues, cavi aerei, ciminiere, insegne od antenne e consimili installazioni esterne: beni all'aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere: lastre in cemento armato e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 3.000,00; viene convenuto che il massimo risarcimento annuo è pari all'80% delle somme assicurate per singola ubicazione, per sinistro e per anno assicurativo;

22) GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;

La suddetta garanzia opera con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di € 100.000,00 e con una franchigia, per sinistro di € 1.500,00.

23) COLAGGIO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti;
- b) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione;
- c) sono comunque esclusi i danni alle merci non sollevate dal pavimento.

24) SCIOPERI – TUMULTI E SOMMOSSE – ATTI VANDALICI E DOLOSI – TERRORISMO E SABOTAGGIO.

La Società risponderà:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) degli altri danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di euro 3.000,00; viene convenuto che il massimo risarcimento annuo è pari all'80% delle somme assicurate per singola ubicazione.

25) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:

- relativamente al fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;
- relativamente al contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per uso e qualità.

In caso di sinistro si determina per ciascuna partita presa separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
- b) il supplemento che aggiunto all'importo del danno di cui sub a), dà l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.

Il pagamento del supplemento di indennità di cui alla lettera b) verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per la Società assicuratrice ed avvenga

entro 24 mesi dalla data dell'atto della liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Restano esclusi totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose in disuso.

26) ASSICURAZIONE PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione dei fabbricati presi ciascuno separatamente, escluso il valore dell'area o di rimpiazzo delle lastre, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

27) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare ed invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) causati da maremoto, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni ed alluvioni;

28) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponderà dei danni derivanti dagli eventi per i quali è stata prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente/assicurato e dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

29) RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo la Società si impegna a non esperire azione di rivalsa nei confronti di Enti e/o Istituti se l'assicurato, a tutela dei propri interessi, vi si opponga e sempreché non la eserciti lui stesso.

30) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della pratica in caso di danno risarcibile a termini di polizza giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali.

A tale titolo la Società non risarcirà più di € 25.000,00 per evento.

31) AUTOCOMBUSTIONE

Sono compresi in garanzia i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati;

32) IMPLOSIONE

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna;

33) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 100.000,00

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto di cui sopra avverrà senza tenere conto della condizione "valore a nuovo".

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SEZIONE B

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza la somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali nella sua qualità di proprietario, conduttore o gestore dei beni assicurati.

La garanzia comprende i danni derivanti:

- a) dallo spargimento di acqua e rigurgito di fognature, conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento;
- b) dalla caduta di antenne radio-televisive facenti parte di impianto centralizzato;
- c) dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza del fabbricato;
- d) da Incendio, Scoppio, Esplosione;
- e) da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere;
- f) da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;

ART. 2 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante e il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla conduzione, manutenzione o pulizia del fabbricato e dei relativi impianti.

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti o professioni;
- da inquinamento, salvo quello di natura accidentale (con il limite per sinistro ed anno assicurativo di € 500.000,00);
- da furto;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- da eventi risarcibili in base alla garanzia "Danni Materiali al fabbricato".

ART. 3 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' INDUSTRIALE – COMMERCIALI E/O ARTIGIANALE

Vengono compresi in garanzia i danni conseguenti a interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Tale garanzia è prestata

con il limite massimo di € 500.000,00. Tale garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

ART. 4 – LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.

ART. 5 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponderà dei danni derivanti dagli eventi per i quali è stata prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente/assicurato e dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

ART. 6 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME COMUNI SIA ALLA SEZIONE “A” CHE SEZIONE “B”

A) NUOVI FABBRICATI

I fabbricati entrati successivamente alla stipulazione della polizza nella disponibilità dell’Ente, a qualsiasi titolo, si intendono comunque assicurati.

B) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO

E’ concesso al contraente/assicurato di modificare, dopo avere denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività .

D) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, per tutta la sua durata, alla società UNICOVER SPA con sede in Piazza Francese, 3 – NAPOLI e rappresentata dalla filiale di Caserta sita alla via Rossi, 41.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della contraente dalla UNICOVER SPA. Pertanto ai fini della gestione della polizza, si prende atto che tutte le comunicazioni fatte dalla Contraente alla UNICOVER SPA devono intendersi come fatte dalla Compagnia. Si conviene, altresì, che la UNICOVER SPA si impegna a trasmettere, con tempestività, tutte le comunicazioni ricevute dalla Contraente alla Compagnia.